



Servizio Unico Metropolitan per l'Amministrazione del personale (SUMAP)

Sede di Imola

Prot. 7467

Imola, 07/03/2018

COMUNICATO AL PERSONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO (visite fiscali) (DPCM 206/2017)

Gentilissimi colleghi,

come precedentemente comunicato con specifica informativa del 29.08.2017, l'art.18 del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto alcune novità, in tema di visite mediche di controllo sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, demandando ad un ulteriore decreto l'armonizzazione della disciplina della materia per i settori pubblico e privato.

Il sopra richiamato Decreto (DPCM 206/2017), in vigore a decorrere dal 13.01.2018, disciplina le modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo, per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia e conferma le fasce orarie di reperibilità precedentemente previste.

A completamento di quanto è stato oggetto della precedente informativa, pertanto, di seguito si riporta quanto disposto dal DPCM 206/2017 in tema di :

RICHIESTA DELLA VISITA DI CONTROLLO

In presenza di ogni certificato di malattia la visita medica di controllo viene effettuata in via esclusiva da medici di medicina fiscale dell'I.N.P.S. che procedono:

su richiesta del datore di lavoro pubblico fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del proprio dipendente;

e anche

d'ufficio dall'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dall'Istituto stesso .

SVOLGIMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Le visite mediche di controllo:

- **devono essere richieste dalle Pubbliche Amministrazioni, fin dal primo giorno, quando le stesse si verifichino nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (obbligo**

previsto dall'art. 55- septies, comma 5, D.Lgs. 165/2001¹ e fatto salvo dall'art. 2 DPCM 206/2017).

- possono essere effettuate con **cadenza sistematica e ripetitiva**, quindi anche più volte in relazione al periodo di prognosi indicato in un certificato e nella stessa giornata, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale; a differenza di quanto accadeva precedentemente, quando era possibile inviare una sola visita di controllo per ogni certificato medico.

FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'

In caso di assenza per malattia i lavoratori pubblici hanno l'obbligo di reperibilità, come già precedentemente previsto:

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni, compresi i festivi e non lavorativi,

ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI REPERIBILITA'

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza sia riconducibile a :

- a. **patologie gravi che richiedano terapia salvavita;**
- b. **causa di servizio riconosciuta, esclusivamente nel caso in cui la menomazione, unica o plurima, sia stata ascritta alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981 o si tratti di patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto;**
- c. **stati patologici sottesi o connessi a invalidità riconosciuta, esclusivamente, con percentuale pari o superiore al 67% .**

A tal riguardo si rammenta a tutti i dipendenti che **contestualmente alla comunicazione** all'Azienda **dell'assenza per malattia**, da effettuarsi secondo le modalità già in uso, **dovrà anche essere specificata la sussistenza di una delle condizioni di esenzione da visita fiscale sopra richiamate**. Si ricorda che tale comunicazione deve essere effettuata **tempestivamente e**, comunque, **non oltre l'inizio dell'orario di lavoro** del giorno in cui si verifica l'apertura o il prolungamento della malattia.

Si precisa, inoltre, che anche nei casi di **assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale** non verranno effettuate visite mediche di controllo dall' I.N.P.S., né d'ufficio, né su richiesta del datore di lavoro, poiché i relativi accertamenti medico legali rimangono in capo all'I.N.A.I.L., secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017 (Messaggio INPS n. 3265 del 09.08.2017 e Parere del DPF ULM FP 246 P del 08.02.2018 trasmesso alle P.A. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota ULM_FP 322 P del 20.02.2018)

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITA'

¹ Art. 55 – septies, co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 :

“ Le P.A. dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita , tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto fin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Si rammenta che è **onere del dipendente comunicare all'Azienda**, con le modalità già in uso, **tempestivamente** e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'apertura o il prolungamento della malattia, **lo specifico indirizzo di reperibilità temporanea durante il periodo di prognosi solo se diverso da quello già risultante agli atti dell'Azienda.**

Il dipendente, inoltre, è tenuto a comunicare preventivamente e comunque con congruo anticipo all'Azienda, secondo le modalità già in uso :

- **l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi**
- **la necessità di allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati.** (art. 55 septies comma 5 bis D.L. n. 165/2001)

Ricevuta la comunicazione dal dipendente interessato, l'Azienda provvederà a darne tempestiva comunicazione all'INPS tramite i canali messi a disposizione dall'Istituto.

In considerazione del fatto che l'INPS quando pone in essere controlli d'ufficio effettua la visita fiscale all'indirizzo indicato sulla certificazione di malattia, così come compilata dal medico, il lavoratore ha l'onere di comunicare al medico, per la compilazione del certificato, l'indirizzo presso il quale è reperibile per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, se diverso dalla residenza, in modo che venga indicato sul certificato telematico.

RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO

Nel caso di guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

Il certificato sostitutivo è rilasciato:

- a. **dallo stesso medico** che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi
- b. **altro medico solo in caso di impossibilità del primo.**

f.to **Mariapaola Gualdrini**